

R.G. 420/2023



REPUBBLICA ITALIANA

LA CORTE D'APPELLO DI MILANO

I Sezione civile e specializzata Impresa

nelle persone dei magistrati:

dr.ssa Carla Romana Raineri **Presidente**

dr.ssa Silvia Brat **Consigliere relatore**

dr. Lorenzo Orsenigo **Consigliere**

ha pronunciato la seguente

ORDINANZA

nel procedimento di reclamo iscritto al n. R.G. 420/2023, promosso *ex artt.* 737 ss. e 840 *sexiesdecies* c.p.c.

DA

[REDACTED]
[REDACTED]
[REDACTED] tutti rappresentati e difesi dagli Avv.ti [REDACTED]
[REDACTED] ed elettivamente domiciliati presso il loro studio in [REDACTED] via
[REDACTED] giusta procura in atti

RECLAMANTI

NEI CONFRONTI DI

[REDACTED] rappresentata e difesa dagli Avv.ti [REDACTED]
[REDACTED] ed elettivamente domiciliata presso il loro studio in [REDACTED]
[REDACTED] giusta procura in atti

RECLAMATA

Firmato Da: RAINERI CARLA ROMANA Emesso Da: ARUBAPEC PER CA DI FIRMA QUALIFICATA Serial#: 3abf2937caef678a8b3fa5d3e5039213
Firmato Da: BRAT SILVIA Emesso Da: CA DI FIRMA QUALIFICATA PER MODELLO ATE Serial#: 2fc46bd28e8ddc70



E DI

██████████ personalmente e quale rappresentante dello Studio notarile ██████████
██████████ rappresentato e difeso dagli Avv.ti ██████████ ed
elettivamente domiciliato presso il loro studio in ██████████ giusta procura in atti

INTERVENUTO

Fatto e svolgimento del giudizio

██████████, nell'ambito di un processo di riorganizzazione interna, ha eliminato, a partire dal marzo 2021, il servizio casse cambiali presso tutte le agenzie e filiali dislocate sul territorio italiano, concentrando l'attività di protesto presso la propria sede legale sita in ██████████ ed affidando i relativi adempimenti allo studio notarile del dott. ██████████ (ubicato, appunto, in ██████████).

A fronte di tale modifica organizzativa, con ricorso depositato in data 22.06.2022, il notaio dott. ██████████ di ██████████ e altri dieci notai, unitamente all'Associazione Italiana Giovani Notai, all'Associazione Nazionale Dipendenti Studi Notarili Italiani, al Comitato Presentatori e Collaboratori Cassa Cambiali e al Sindacato Notarile, hanno adito il Tribunale di Milano *ex art. 840 sexiesdecies c.p.c.* affinché venisse ordinata ad ██████████ la “cessazione e il divieto di reiterazione delle proprie condotte concernenti:

- i) il mutamento unilaterale della domiciliazione cambiaria presso le proprie filiali locali a favore della sede centrale e il trasferimento presso la sede centrale di tutti i titoli cambiari ivi domiciliati;*
- ii) la prassi di omettere l'immediata restituzione dei titoli cambiari ai debitori che abbiano proceduto al pagamento presso le proprie filiali locali;*
- iii) il conferimento ai Notai, aventi competenza territoriale presso la propria sede centrale, dei compiti di levare il protesto delle cambiali domiciliate presso le varie sedi territoriali.”*

Deducevano i ricorrenti che il nuovo modello organizzativo adottato da ██████████ è inconciliabile con le norme – di natura pubblicistica – che presiedono alla levata dei protesti delle cambiali e degli assegni, contenute nella L. 349/1973 (“*Modificazioni alle norme sui protesti delle cambiali o degli assegni bancari*”) per contrasto con gli artt. 44, 70 e 71 della legge predetta. Ciò, in quanto la nuova prassi organizzativa della Banca comporterebbe:

- la mancata consegna del titolo al debitore contestualmente al pagamento;
- lo spostamento *extra* cartolare della domiciliazione della cambiale in violazione del principio della letteralità del titolo;



- lo sdoppiamento tra il luogo di pagamento (originaria domiciliazione presso la filiale locale) e quello del protesto [REDACTED];
- l'impossibilità per il pubblico ufficiale di presentarsi fisicamente nei luoghi prescritti dalla legge per gli accertamenti che precedono il protesto;
- la elusione, di fatto, della competenza territoriale dei notai e dei presentatori.

Da quanto sopra conseguirebbe, altresì, un pregiudizio in capo alla categoria dei notai, atteso il favore accordato ad una singola area territoriale (*id est* quella di [REDACTED]).

Nello specifico, quanto ai notai persone fisiche, il pregiudizio consisterebbe:

- nello svuotamento della competenza territoriale dei notai con riferimento alle loro funzioni in materia cambiaria;
- nel venir meno della loro stabile collaborazione con [REDACTED];
- nel danno all'immagine.

Mentre, quanto agli enti, si concretizzerebbe nella frustrazione degli scopi statutari di tutela della categoria professionale dei notai.

Nel procedimento così radicato, si è costituita nei termini [REDACTED] eccependo:

- l'inaammissibilità dell'iniziativa dei ricorrenti, atteso che: (i) i singoli notai non sarebbero portatori di interessi diffusi tutelabili con lo specifico strumento collettivo azionato; (ii) gli enti collettivi non risulterebbero iscritti all'elenco pubblico istituito presso il Ministero della giustizia con DM 27/2022 in vigore dal 27.4.2022;
- l'infondatezza nel merito del ricorso essendo, in tesi, la scelta organizzativa adottata dalla Banca insindacabile e comunque pienamente conforme alle norme che regolano la materia.

Sono intervenuti, a sostegno delle ragioni dei ricorrenti, i notai [REDACTED] personalmente, e [REDACTED] (in qualità di legale rappresentante dell'associazione professionale "Studio Notarile [REDACTED]"), nonché *ad adiuvandum*, rispetto alle tesi difensive della Banca, il notaio [REDACTED] (personalmente e quale rappresentante dello Studio notarile [REDACTED]).

Nel corso del procedimento, l'Associazione Italiana Giovani Notai ha rinunciato alla domanda.

A seguito dello scambio di memorie difensive, la causa è stata posta in decisione.

Il Tribunale di Milano (sez. specializzata impresa), con decreto emesso e notificato in data 3.4.2023,



- ha dichiarato l'ammissibilità dell'intervento di [REDACTED] e [REDACTED] ritenendo non applicabile al procedimento inibitorio *ex art. 840 sexiesdecies* c.p.c. il divieto di intervento dei terzi previsto, invece, per il procedimento collettivo *ex art. 840 bis* c.p.c.;
- ha dichiarato l'ammissibilità dell'intervento del notaio [REDACTED] (incaricato della levata dei protesti in [REDACTED]), stante il rapporto contrattuale dal medesimo intrattenuto con [REDACTED];
- ha rilevato il difetto di legittimazione "sostanziale" dei notai persone fisiche – pur riconoscendone l'astratta legittimazione processuale ai sensi dell'art. 840*sexiesdecies* c.p.c.– ritenendo insussistente in capo ai medesimi una posizione giuridica qualificabile in termini di "diritto soggettivo", come tale suscettibile di tutela attraverso l'azione inibitoria¹;
- ha escluso la legittimazione dei tre enti ricorrenti (Associazione Nazionale Dipendenti Studi Notarili Italiani, Comitato dei Presentatori e Collaboratori Cassa Cambiali, Sindacato Sociale Notarile) per non essere i medesimi iscritti nell'elenco speciale *ex art. 840bis* c.p.c. e per non avere, in ogni caso, dimostrato di possedere un'adeguata rappresentatività della categoria dei notai;
- ha ritenuto l'infondatezza, nel merito, del ricorso, atteso che l'art. 5 co. 2 DPR 290 del 1975² ("*Regolamento di attuazione della legge 12 giugno 1973, n. 349, concernente modificazioni alle norme sui protesti cambiari*") determina lo spostamento *ex lege* della domiciliazione della cambiale (e, conseguentemente, del luogo di pagamento e di levata del protesto) presso la sede principale della Banca domiciliataria, qualora quest'ultima risulti sfornita di cassa cambiiali.
- ha compensato le spese di lite, attesa la novità della questione trattata.

Avverso il predetto decreto hanno proposto reclamo *ex artt. 737 ss. e 840 sexiesdecies* c.p.c. i notai

[REDACTED]
[REDACTED] lamentando l'erroneità del provvedimento impugnato, sia in punto di legittimazione, sia relativamente al merito.

¹ Secondo il Tribunale, infatti, "*rientra nella discrezionalità di ciascun istituto di credito scegliere a quale pubblico ufficiale rivolgersi per procedere alla levata dei protesti delle cambiali domiciliate in banca che risultano non pagate, la circostanza che alcuni dei notai ricorrenti siano stati in passato incaricati da [REDACTED] di elevare i protesti per le cambiali non pagate domiciliate presso le sue filiali/agenzie locali non fonda un diritto contrattuale di quei notai a continuare a svolgere per quella banca il servizio nemmeno se non fosse stato soppresso il servizio cassa localmente*" (sentenza pag. 6).

² A mente del quale: "*Nel caso che il debitore si sia avvalso della facoltà di indicare la propria residenza, prevista dall'art. 6 della legge, l'accesso e l'eventuale protesto devono essere eseguiti esclusivamente al domicilio eletto. Qualora la domiciliazione sia stata effettuata presso l'agenzia di un istituto di credito sfornita di cassa cambiiali s'intende effettuata presso la sede principale dello stesso istituto*" (sottolineatura dell'estensore).



Quanto al primo profilo, i reclamanti allegano di essere titolari di una posizione giuridica soggettiva qualificabile in termini di “*perdita di chance*” (testuale reclamo pag. 17), come tale tutelabile *ex art.* 840 *sexiesdecies* c.p.c., atteso che la norma – contrariamente a quanto erroneamente ritenuto dal Tribunale – non individua quale presupposto della legittimazione attiva la sussistenza in capo ai ricorrenti di una posizione di “diritto soggettivo”.

Quanto al merito, i reclamanti deducono l’erroneità dell’impugnato provvedimento nella parte in cui il Tribunale, facendo leva sull’art. 5 co. 2 DPR 290 del 1975, ha ritenuto legittima la modifica organizzativa operata da [REDACTED]

Il citato art. 5, sostengono i reclamanti, sarebbe norma eccezionale (peraltro, di rango secondario), come tale non applicabile in via estensiva per legittimare una prassi – quale quella posta in essere dalla Banca reclamata – contrastante con le norme di rango primario e con i principi generali dettati dalla disciplina - di natura pubblicistica e inderogabile - di cui al R.d. 14 dicembre 1933, n. 1669 (cd. Legge cambiaria), tra cui quello della perfetta coincidenza tra luogo di pagamento e luogo di levata del protesto, nonché quello del diritto del debitore adempiente alla contestuale restituzione del titolo.

Alla luce di quanto sopra, i reclamanti concludono reiterando le medesime domande inibitorie già avanzate innanzi al Tribunale in sede di ricorso *ex art.* 840*sexiesdecies* c.p.c.

Si è costituita [REDACTED] instando per il rigetto del reclamo. In particolare, la Banca reclamata deduce:

- l’inammissibilità del reclamo per difetto di legittimazione attiva, atteso che i reclamanti non vantano alcuna posizione giuridica soggettiva (neppure in termini di “*perdita di chance*”) suscettibile di tutela ai sensi dell’art. 840*sexiesdecies* c.p.c., né risultano titolari di interessi diffusi; nonché per insussistenza di qualsivoglia pregiudizio (né individuale né, tantomeno, collettivo);
- l’infondatezza nel merito del gravame avversario, rivelandosi la modifica organizzativa operata da [REDACTED] perfettamente conforme alla normativa di settore (in quanto espressamente legittimata dall’art. 5 del D.P.R. 290/1975), come confermato, d’altronde, anche dalla Banca d’Italia, dalla Camera di Commercio di [REDACTED] e dall’Autorità Garante della Concorrenza e del Mercato, investite della questione antecedentemente all’instaurazione del presente giudizio.

È intervenuto, anche in questa fase di reclamo, a sostegno delle ragioni di [REDACTED] il notaio [REDACTED] (personalmente e quale rappresentante dello Studio notarile [REDACTED])



██████████. Gli intervenuti in prime cure, notai ██████████ hanno assunto la qualifica di reclamanti principali.

All'udienza di comparizione del 28.6.2023 le parti hanno ampiamente illustrato le rispettive tesi difensive e la Corte si è riservata in decisione.

Motivi della decisione

Sull'intervento del notaio ██████████ e dei notai ██████████ e ██████████

Preliminarmente deve essere affrontata la questione della ammissibilità dell'intervento *ex art. 105 c.p.c.* spiegato dai notai ██████████ ██████████ e ██████████

L'azione esperita innanzi al Tribunale di Milano concerne l'inibitoria collettiva disciplinata dall'art. 840 *sexiesdecies* c.p.c. Vero è che la citata norma nulla statuisce con riguardo all'intervento dei terzi, diversamente dall'art. 840 *bis* c.p.c. che, in tema di azione di classe, prevede un'espressa preclusione in tal senso, sancendo, al quinto comma, che “*Non è ammesso l'intervento dei terzi ai sensi dell'articolo 105*”.

Ritiene, tuttavia, la Corte che sussistano fondate ragioni di carattere sistematico per considerare operante il divieto di intervento *ex art. 105 c.p.c.* previsto dall'art. 840 *bis* c.p.c. anche con riferimento al procedimento inibitorio *ex art. 840 sexiesdecies* c.p.c.

Non appaiono, infatti, condivisibili le argomentazioni spese dal Tribunale sul punto.

Secondo il Tribunale, l'intervento dei terzi *ex art. 105 c.p.c.* sarebbe ammissibile nell'ambito del procedimento inibitorio disciplinato dall'art. 840 *sexiesdecies* c.p.c., a nulla rilevando il divieto espressamente previsto dall'art. 840 *bis* c.p.c., in quanto l'azione di classe *ex art. 840bis* c.p.c. sarebbe soggetta, a differenza di quella inibitoria *ex art. 840 sexiesdecies* c.p.c., alle peculiari regole in tema di adesione previste dall'art. 840 *quinquies* c.p.c.; di talché, l'inammissibilità dell'intervento dei terzi legislativamente prevista per l'azione di classe non potrebbe applicarsi estensivamente anche all'azione inibitoria, non ricorrendo la medesima *ratio*.

Deve, tuttavia, osservarsi che è lo stesso art. 840 *sexiesdecies* c.p.c., a richiamare, al quarto comma, l'art. 840 *quinquies* c.p.c. “in quanto compatibile”; né può dubitarsi della compatibilità con il procedimento inibitorio delle disposizioni dettate di tema di adesione, trattandosi evidentemente di prescrizioni di carattere generale vevoli per tutti i procedimenti collettivi, ivi compreso quello disciplinato dall'art. 840 *sexiesdecies* c.p.c.

Ed allora, se l'esclusione dell'intervento dei terzi di cui all'art. 840 *bis* c.p.c. trova giustificazione nella particolare procedura per come regolamentata dall'art. 840 *quinquies* – ossia nella facoltà di



aderire all'azione di classe mediante inserimento della relativa domanda nel fascicolo informatico "avvalendosi di un'area del portale dei servizi telematici di cui all'art 840ter co.ter, secondo comma" – deve ritenersi che il medesimo divieto operi anche nel procedimento inibitorio di cui all'art. 840 *sexiesdecies* c.p.c. atteso che anche a quest'ultimo si applicano, perché espressamente richiamate, le disposizioni dell'art. 840 *quinquies* c.p.c. D'altronde, l'azione inibitoria viene sovente esperita congiuntamente a quella di classe e ove si considerasse ammissibile l'intervento del terzo nell'ambito del procedimento *ex art. 840 sexiesdecies* c.p.c – diversamente da quanto avviene, per espressa previsione legislativa, nell'ambito di quello disciplinato dall'art. 840 *bis* c.p.c. – verrebbe inevitabilmente a determinarsi un disallineamento tra il perimetro processuale dell'azione inibitoria e quella di classe: azioni che, benché distinte e autonome, presentano evidenti profili di connessione, tant'è che è lo stesso art. 840 *sexiesdecies* c.p.c., al penultimo comma, ad ammettere la possibilità di una proposizione congiunta delle due azioni (pur prescrivendo, in tale evenienza, la separazione delle cause).

Se poi si volesse accedere alla tesi della autonomia delle due azioni, con conseguente inoperatività del divieto in quanto non espressamente previsto per l'azione inibitoria, dovrebbe in ogni caso farsi ricorso ai criteri generali in tema di ammissibilità dell'intervento nelle azioni inibitorie che, a parte una isolata giurisprudenza di merito, è sempre stata esclusa anche dalla migliore dottrina in considerazione delle ragioni di celerità e sommarietà che caratterizzano i procedimenti cautelari.

Ciò premesso, reputa nondimeno questa Corte di soprassedere, nel caso di specie, da una specifica pronuncia sul punto, atteso che l'intervento spiegato in prime cure dal notaio [REDACTED] non è stato oggetto di reclamo; considerato che sul reclamo proposto dai notai [REDACTED] ed [REDACTED] in qualità di intervenienti, la difesa di [REDACTED] non ha sollevato obiezioni; posto che la eventuale declaratoria di inammissibilità non avrebbe concrete ripercussioni sul regime delle spese processuali che la Corte ritiene di compensare integralmente, analogamente a quanto disposto in prime cure, in ragione della indubbia novità della materia trattata.

Sulla legittimazione

[REDACTED] costituitasi nel presente procedimento, ha eccepito l'inammissibilità del reclamo per difetto di legittimazione attiva. In particolare, secondo la Banca, gli odierni reclamanti – esclusivamente persone fisiche, avendo le Associazioni ricorrenti in primo grado rinunciato alla proposizione del gravame – non vanterebbero alcuna posizione giuridica soggettiva suscettibile di tutela ai sensi dell'art. 840*sexiesdecies* c.p.c. e, pertanto, non sarebbero legittimati alla proposizione del reclamo.



L'eccezione è priva di fondamento.

Con la L. 31/2019 e ss. mm., il legislatore ha introdotto uno strumento di reazione a illeciti o a condotte potenzialmente dannose di imprenditori o gestori di servizi pubblici e di pubblica utilità più ampio di quello previsto dall'art 140 comma 1 d.L.vo 2005 n. 206, abrogato dall'art 5 della citata L. 31/2019, ampliando la platea degli interessi tutelabili oltre quelli dei consumatori.

Il nuovo art. 840 *sexiesdecies* c.p.c., infatti, riconosce il diritto di esperire l'azione inibitoria collettiva ad ogni "singolo interessato", da intendersi come persona fisica, giuridica o ente in generale. La legittimazione ad agire, dunque, non è più riconosciuta esclusivamente ad associazioni o enti adeguatamente rappresentativi, ma a "*chiunque abbia interesse alla pronuncia di una inibitoria di atti e comportamenti*", ove "*posti in essere in pregiudizio di una pluralità di individui o enti*".

Fermo l'allargamento della platea dei soggetti astrattamente legittimati all'azione, occorre, tuttavia, che il soggetto interessato alla pronuncia inibitoria risulti titolare di un diritto individuale omogeneo, di talché potrà considerarsi legittimato all'azione qualsiasi soggetto, anche persona fisica, che lamenti di aver patito un danno derivante dalla condotta dell'impresa causativa, altresì, del medesimo (o simile) danno ad una pluralità indiscriminata di soggetti; i quali, conseguentemente, versano nei confronti della medesima impresa in una situazione analoga a quella del proponente.

Alla luce delle considerazioni di cui sopra, non appare revocabile in dubbio la legittimazione dei notai odierni reclamanti all'esperimento dell'azione *ex art. 840 sexiesdecies* c.p.c.; essi, infatti, si affermano titolari di una posizione giuridica sostanziale meritevole di tutela caratterizzata dall'attributo della serialità, presentandosi omogenea ad una pluralità di soggetti (*id est* i notai e i presentatori territorialmente competenti in zone diverse dalla Lombardia) e suscettibile di essere pregiudicata da una condotta plurioffensiva posta in essere dalla Banca reclamata (la chiusura del servizio di casse cambiali presso le filiali periferiche). La riorganizzazione operata da [REDACTED] si rivelerebbe, nella prospettiva dei reclamanti, pregiudizievole per una pluralità di notai e presentatori (ad eccezione di quelli competenti per l'area meneghina) perché idonea a ledere, in violazione della disciplina pubblicistica della cambiale, il loro diritto-dovere a levare il protesto nei luoghi di domiciliazione indicati sul titolo di credito.

Quanto appena esposto è sufficiente ad affermare la piena legittimazione attiva degli odierni reclamanti, atteso che l'accertamento d'ufficio da parte del giudice circa la sussistenza – qui rilevata – del requisito di omogeneità del diritto individuale azionato in giudizio deve limitarsi alla mera verifica della sussistenza di una allegazione, da parte del proponente, dell'esistenza di una condotta



causalmente lesiva dei diritti di una pluralità di soggetti. E ciò a prescindere dalla fondatezza della pretesa che attiene non già alla legittimazione, bensì al merito della lite.

Sul merito

La vicenda in esame prende le mosse, come si è detto, dalla decisione organizzativa di [REDACTED] volta alla eliminazione delle casse cambiali in precedenza funzionanti presso le singole filiali, con conseguente accentramento del servizio presso la sede centrale della Banca, in [REDACTED] [REDACTED], ove viene effettuata la verifica dei pagamenti dei titoli e/o l'eventuale levata dei protesti nelle mani di un unico studio notarile (notaio [REDACTED]).

Ferma restando la indubbia insindacabilità delle scelte imprenditoriali, si impone, purtuttavia, la verifica della conformità di detta procedura alle norme di riferimento (di carattere pubblicistico) che presiedono alla levata dei protesti.

Orbene, la domiciliazione di una cambiale è l'indicazione, scritta dal debitore sul titolo, del luogo nel quale il creditore potrà ricevere il pagamento della somma indicata nella cambiale, alla data di scadenza del titolo stesso. Nel momento in cui viene effettuata la domiciliazione di una cambiale presso una filiale bancaria, il debitore sceglie di avvalersi di un determinato istituto di credito per effettuare il pagamento nei termini promessi dal titolo usufruendo, per solito, di un rapporto collaudato con l'istituto bancario, benché tale rapporto contrattuale non costituisca affatto condizione imprescindibile per la domiciliazione di una cambiale.

Nel caso in cui la banca del debitore non disponga della provvista necessaria per il pagamento alla scadenza, essa convoca un notaio per consegnargli la cambiale non pagata, per dichiarare che la cambiale non è stata pagata per carenza di provvista e per chiedere di levare l'atto di protesto. Proprio perché si tratta di cambiale domiciliata in banca, il notaio non deve svolgere la ricerca nel domicilio del debitore, come avviene nell'ipotesi di cui all'art. 44, II comma, R.D. n. 1669/1933, e deve procedere secondo le disposizioni di cui agli artt. 70 – 73 L.C., disposizioni di interesse nella fattispecie in esame. Al contrario, quando la cambiale non reca indicazione del luogo di pagamento, la presentazione viene effettuata al domicilio che, agli effetti di cui all'art. 99 L.C., si intende la residenza del debitore e in questo caso sono doverose le ricerche da parte del notaio.

L'ipotesi in cui il titolo sia domiciliato presso un'agenzia di un istituto bancario sfornito di cassa cambiali è disciplinata dall'art. 5 del D.P.R. n. 290/75 (invocato, nel caso in esame, da [REDACTED] a sostegno della liceità della propria condotta) che così, tra l'altro, statuisce: “*qualora la*



domiciliazione sia stata effettuata presso l'agenzia di un istituto di credito sfornita di cassa cambiali s'intende effettuata presso la sede principale dello stesso istituto".

L'odierna resistente ha posto in luce, sin dalla prima fase del giudizio, come in passato vi fossero state inefficienze da parte di notai dislocati sul territorio nazionale e come la banca si fosse dovuta più volte attivare nei confronti degli stessi al fine di sollecitare il rispetto della legge cambiaria in punto protesto e la corretta gestione delle procedure (cfr. doc.ti nn. 3 - 6 del fascicolo [REDACTED] di primo grado): questa era stata, secondo l'istituto di credito, una delle ragioni posta alla base dell'accentramento, cui si associava l'ulteriore motivazione più prettamente incentrata sulla riduzione dei costi di gestione.

Con il "contratto relativo al servizio di incasso di effetti cambiari sull'Italia" (doc. n. 7 di parte [REDACTED] all'art. 1.7 è stabilito quanto segue: "la Banca dispone di "Cassa Cambiali Unica" ubicata presso la sede legale in [REDACTED] [REDACTED] Conseguentemente: la domiciliazione di un effetto presso qualsiasi filiale della Banca sul territorio nazionale 'si intende effettuata presso la sede principale dello stesso istituto' (rif. Art. 5 D.P.R. 3 giugno 1975, n. 290); per effetto della domiciliazione dell'effetto presso la Banca, e ferma la possibilità di effettuare il pagamento in circolarità presso qualsiasi Filiale della Banca stessa, in caso di mancato pagamento o di rifiuto dell'accettazione, il luogo della levata del protesto è [REDACTED] con tutte le conseguenze e gli effetti di legge (rif. Art. 70 R.D. 15. Dicembre 1933, n. 1669 e art. 5 D.P.R. n. 290 del 3 giugno 1975)".

Il pagamento delle cambiali domiciliate presso [REDACTED] è regolato dall'avviso di portafoglio prodotto sub doc. n. 8: si tratta di documento datato 27.4.21 ma, all'evidenza, stante anche la mancanza di contestazione ad opera delle controparti, utilizzato quale schema *standard*. In tale documento viene precisato che il pagamento delle cambiali (comprensivo delle spese) è consentito esclusivamente nel giorno di scadenza, prorogato al primo giorno lavorativo se festivo o equiparato (ad esempio, il sabato); successivamente alla data di scadenza originaria o prorogata dell'effetto, il pagamento sarà reso possibile entro il giorno lavorativo successivo in orario antimeridiano. Il pagamento può essere fatto "in circolarità", ossia presso qualsiasi filiale della banca, oppure via *internet* o via telefono "aderendo al servizio di Banca Multicanale". E' ulteriormente precisato: "al momento del pagamento, il soggetto che lo effettua sarà chiamato ad indicare espressamente alla Banca se richiede: che la Banca proceda alla distruzione dell'effetto ovvero che la consegna dell'effetto pagato – da ritirare presso la Filiale del pagamento nel periodo dal 7° al 60° giorno successivo alla scadenza – autorizzando la Banca alla distruzione in caso di mancato ritiro entro il termine". Il paragrafo successivo, intitolato "domiciliazione e pagamento cambiiale" ribadisce che, a



seguito di riorganizzazione interna della banca, la stessa dispone di una Cassa Cambiali Unica, ubicata presso la sede legale di [REDACTED] richiamando il disposto dell'art. 5 D.P.R. citato; resta ferma la possibilità, per il debitore, di pagare in circolarità presso qualsiasi filiale della banca, con la precisazione che, nel caso di mancato pagamento o di rifiuto dell'accettazione, il luogo del protesto è individuato in [REDACTED] "con tutte le conseguenze e gli effetti di legge".

Per completezza espositiva, è opportuno dare conto che, in merito a tale organizzazione, [REDACTED] ha dato riscontro a molteplici richieste di chiarimenti pervenute da parte di Banca d'Italia, su sollecitazione del Consiglio Notarile.

In particolare, con e-mail datata 9.4.2021, il servizio legale di [REDACTED] ha risposto nei seguenti termini: *"alla luce di tale dettato normativo e della facoltà della Banca di scegliere come organizzarsi al proprio interno, nell'ambito del predetto progetto abbiamo deciso di eliminare tutte le casse cambiali da tutte le agenzie, con la conseguenza che i titoli, ovunque domiciliati, si intenderanno d'ora in poi domiciliati per il pagamento presso la ns. sede legale di [REDACTED]. Nella sede di [REDACTED] dunque, a partire dal 15 marzo, vengono svolte tutte le attività propedeutiche al protesto in caso di mancato pagamento del titolo: il Notaio incaricato dalla Banca, avente studio a [REDACTED] e dunque territorialmente competente, per il tramite di suoi presentatori, si reca presso la filiale sita presso la ns. sede legale ed ivi fa l'accesso per la presentazione del titolo, e ciò avviene il giorno successivo alla scadenza (c.d. T+1), entro il termine previsto dall'art. 9 della L. n. 349/1973. Il protesto viene quindi levato il 2° giorno feriale seguente alla scadenza (c.d. T+2), nel rispetto di quanto previsto dall'art. 51 legge cambiaria. Il progetto in questione, oltre che dalla ns. funzione legale interna e, naturalmente, dal notaio scelto per la levata dei protesti, è stato ritenuto perfettamente in linea con la normativa vigente – costituendo legittima manifestazione dell'autonomia privata - anche dallo studio legale [REDACTED], al quale, nella fase di progettazione, ci siamo rivolti per avere un parere pro veritate preventivo alla luce della portata fortemente innovativa dello stesso. Per quanto concerne le disposizioni oggetto di specifico richiamo da parte del Consiglio Nazionale del Notariato, evidenziamo quanto segue:*

- *art. 44 legge cambiaria: la disposizione deve essere letta in combinazione con quanto previsto dall'art. 5 del DPR n. 290/1975 (su cui ci soffermeremo più avanti) che ne declina le modalità di attuazione con specifico riferimento all'ipotesi di domiciliazione presso l'agenzia di una banca sfornita di cassa cambiali; dal combinato disposto di tali disposizioni discende, a ns. avviso, la piena aderenza del progetto alla normativa vigente.*



- *Art. 45 legge cambiaria: la disposizione stabilisce che il trattario che paga la cambiale possa esigere che gli sia consegnata quietanzata dal portatore. Tale diritto è pienamente garantito da [REDACTED] anche con il nuovo progetto, in quanto chi paga la cambiale può richiederla quietanzata e, in tal caso, può ritirarla presso la filiale ove ha effettuato il pagamento nel giro di pochi giorni. La norma non prevede che la consegna avvenga contestualmente al pagamento e, pertanto, non riteniamo che la consegna su richiesta e differita possa essere considerata non in linea con la stessa. Precisiamo che, all'atto del pagamento (che può avvenire in circolarità presso qualunque agenzia della Banca) [REDACTED] comunque consegna a colui che lo effettua la ricevuta dell'avvenuto pagamento.*
- *Art. 71 legge cambiaria: il protesto levato dallo studio notarile di [REDACTED] contiene tutti gli elementi richiesti dalla disposizione, conseguentemente non si ravvisa alcuna violazione della stessa.*
- *Art. 5 D.P.R. n. 290/1975: la disposizione, sopra riportata, contempla esattamente la situazione in cui si trovano i titoli domiciliati presso una qualunque nostra filiale che, a seguito della riorganizzazione che la Banca ha deciso nell'estrinsecazione della propria libertà di impresa, devono intendersi domiciliati presso la ns. sede legale. La norma non pone alcun limite alla possibilità per una banca di decidere se e quante casse cambiali avere.*
- *Art. 4 e 5 D.M. n. 316/2000: trattasi di disposizioni volte a disciplinare le modalità operative con cui i pubblici ufficiali procedono alle attività necessarie per la pubblicazione dei nominativi dei soggetti protestati nell'elenco informatico tenuto dalle camere di commercio competenti; il notaio incaricato dalla Banca è pienamente legittimato a procedere a tutte le attività in questione presso la Camera di Commercio di [REDACTED] e, conseguentemente, non ravvisiamo ipotesi di violazione delle disposizioni citate. Tutto ciò premesso in punto di legittimità della nuova operatività adottata dalla Banca, per quanto riguarda i possibili pregiudizi che potrebbero derivare ai soggetti interessati, in particolare ai debitori, abbiamo profuso ogni sforzo per strutturare il processo in modo da evitare ogni possibile aggravio per questi ultimi. Ed infatti:*
 - *lo spostamento del luogo di domiciliazione a [REDACTED] non impedisce ai debitori di procedere al pagamento in circolarità presso qualunque filiale della Banca;*
 - *la Banca ha concordato con il notaio che il protesto non avvenga se non nell'ultimo giorno possibile per legge, T+2, con la conseguenza che i debitori possono procedere a pagare anche il giorno successivo alla scadenza (T+1) presso qualunque filiale della Banca senza spese di protesto;*



- *nell'ipotesi in cui, a seguito del mancato pagamento, avvenisse il protesto ed il debitore intendesse pagare tardivamente per poi chiedere la cancellazione dell'elenco dei protesti, la Banca, per evitare ogni possibile aggravio derivante dalla necessità di presentare l'istanza di cancellazione necessariamente alla Camera di Commercio di [REDACTED] ha previsto che, laddove il debitore lo voglia, il notaio che ha levato il protesto provveda, su delega del debitore e senza alcun costo aggiuntivo, a presentare l'istanza in suo nome e per suo conto in Camera di Commercio.*
- *Visti i significativi benefici ottenuti dal progetto realizzato, ci auspichiamo inoltre che si possa puntare ad ottenere ulteriore semplificazione agendo anche sui processi interbancari intervenendo a livello legislativo per consentire la completa dematerializzazione delle cambiali - come già fatto tra l'altro per gli assegni”.*

Seguiva ulteriore interlocuzione tra Banca d'Italia e [REDACTED] come da doc.ti nn. 17 – 19, conclusasi con la raccomandazione, da parte di Banca d'Italia, di effettuare una congrua attività di monitoraggio dei reclami riferiti alla tematica dell'accentramento del servizio cassa cambiali e di vigilanza in merito ad un effettivo coordinamento tra la sede centrale e le varie filiali presso cui il debitore può effettuare il pagamento (missiva di Banca d'Italia in data 25.10.2021, doc. n. 19).

Questo essendo il contesto fattuale della disposta riorganizzazione, la Corte passa ora ad esaminare se la predetta modalità riorganizzativa si mostri rispettosa della fase dell'adempimento del titolo cambiario e dell'eventuale (connesso) protesto al fine di verificare se essa - benché discrezionale ed insindacabile - si mostri lesiva, nella sostanza, e nella forma, delle inderogabili prescrizioni di legge.

[REDACTED] ha, invero, stabilito che il cliente che abbia domiciliato una cambiale presso una qualunque filiale, possa continuare a pagare la somma dovuta presso detta filiale, ovunque questa sia ubicata nel territorio nazionale. Tuttavia, in seguito alla soppressione del servizio cambiario presso le sedi periferiche, si determinano le seguenti conseguenze:

- la restituzione materiale del titolo, ove la banca non sia autorizzata alla distruzione materiale del documento, interviene entro il lasso temporale tra 7 e 60 giorni dalla scadenza;
- in caso di mancato pagamento, il protesto viene levato a [REDACTED] luogo in cui - in seguito alla decisione di soppressione di cui *supra* - ha sede la Cassa cambiali unificata della banca.

[REDACTED] (ed il Giudice di prime cure ne ha accolto la tesi) ha sostenuto in tutti gli scritti difensivi che la prassi adottata sarebbe pienamente legittima, in quanto contemplata dall'art. 5 del D.P.R. n.



290/1975 cit., il quale - come visto - consente la sostituzione del domicilio indicato sulle cambiali presso la filiale di una banca con quello della sede centrale, ove la filiale non abbia la cassa cambiali. Peraltro, il Giudice di prime cure ha ulteriormente evidenziato che il predetto art. 5 comporta, quando la cambiale sia stata domiciliata presso un'agenzia di banca che non presti (più) il servizio di cassa cambiali, la sostituzione *ex lege* del luogo di pagamento della cambiale, collocandolo presso la sede principale dell'istituto di credito *“con la conseguenza che, applicando la legge cambiaria, in ipotesi di mancato pagamento, il protesto e tutti gli adempimenti formali saranno effettuati presso la sede principale dell'istituto”*.

Per converso, i reclamanti hanno costantemente evidenziato che la norma regolamentare debba essere interpretata in modo restrittivo, sia in conseguenza del suo ruolo nell'ambito della gerarchia delle fonti (norma regolamentare, appunto), sia tenuto conto dei profili pubblicistici connessi al pagamento/mancato pagamento del titolo cambiario (individuazione dei soggetti competenti, modalità procedurali ed eventuali problemi insorgenti nel corso della procedura). In sostanza, ne affermano l'eccezionalità e sostengono un generale *“ridimensionamento esegetico”* rispetto all'opposta ricostruzione che la vorrebbe espressione di una generale facoltà dell'imprenditore domiciliatario.

Orbene, non pare revocabile in dubbio che, nella disciplina cambiaria, la domiciliazione si ponga come modalità del pagamento del titolo ed è insegnamento pacifico ed insuperato che il pagamento del titolo sia un elemento essenziale della disciplina stessa, ponendosi in tutt'uno con la funzione del titolo cambiario che è, appunto, quella di assicurare la circolazione del credito ed il suo pagamento secondo la disciplina della legge di circolazione sua propria e le previsioni letterali ivi contenute. In altri termini, il pagamento, come modalità di estinzione dell'obbligazione cambiaria e la levata del protesto che, al contrario, ne *“certifica”* l'inadempimento ed il relativo *“perpetuarsi”* secondo le regole sue proprie, sono momenti attraverso cui si esplica la disciplina del titolo cambiario e rappresentano elementi della relativa *“filiera”*, funzionali al perseguimento degli scopi propri del titolo stesso. Nello specifico, nella fase del *“pagamento”*, si distinguono due posizioni bancarie: la banca del creditore, che è mandataria alla riscossione e la banca domiciliataria. Questa opera come mandataria del debitore (e come submandataria del creditore, tramite l'intermediazione della banca negoziatrice del titolo). Tale qualità è tutt'altro che irrilevante nella fattispecie *“pagamento del titolo cambiario”* per come questa risulta disciplinata dalla legge cambiaria: infatti, in linea generale, in detta veste la banca domiciliataria deve ricevere il pagamento dal debitore o deve compiere l'operazione di pagamento con la provvista resa disponibile da quest'ultimo; essa



deve, inoltre, provvedere alla consegna della cambiale quietanzata al *solvens* (art. 45 L.C.). La rilevanza e la delicatezza della fase del pagamento (ossia del sostanziale adempimento dell'obbligazione cambiaria) emerge inequivocabilmente dalla speciale disciplina cambiaria nella quale, com'è noto, in deroga ai principi generali (art. 1281 c.c.), si ammette, tra l'altro, il pagamento parziale (art. 45, III comma, L.C.). E, parimenti, è altrettanto ampiamente disciplinato il pagamento effettuato da un terzo.

In caso di mancato pagamento, la banca domiciliataria deve provvedere a levare il protesto, mediante pubblico ufficiale operante nel luogo di pagamento, entro i termini stabiliti dall'art. 51 L.C. e restituire il titolo protestato al legittimo portatore, mediante la banca negoziatrice. Da ciò non può che desumersi la sussistenza di più indici in forza dei quali il "pagamento" della cambiale, attraverso la domiciliazione, rappresenta una fase speciale della disciplina della cambiale e non coincide (né potrebbe) con la disciplina generale del pagamento, quale generale modalità di estinzione delle obbligazioni pecuniarie; men che meno con una ordinaria operazione bancaria di messa a disposizione di provvista su un conto corrente.

La specialità della disciplina del pagamento della cambiale - rilevabile dalla combinazione della posizione del portatore ad esigere quanto nel titolo indicato (art. 1992 c.c.) con quella del debitore *solvens* di pretendere la restituzione del titolo contestualmente al pagamento - è patrimonio comune della dottrina tradizionale che non ha mancato - a tale riguardo - di mettere in guardia dai rischi - che restano a carico del debitore - derivanti dalla mancata restituzione del titolo. Rischi che si acquiscono alla luce della disciplina dell'obbligo di verifica del merito creditizio del consumatore di cui agli artt. 18 e ss. della Direttiva Europea 2014/17 EU, trasfusi negli artt. 124 *bis* e 120 *undecies* del T.U.B., che si accentuano ove si consideri la disciplina del funzionamento della cd. "Centrale Rischi" ed il relativo concetto di "affidamento" per un valore minimo.

Ancorché l'art. 45 L.C. non contenga l'espressione inerente la consegna "immediata" dell'effetto, una volta disposto il pagamento da parte del debitore, importanti indicazioni sono ricavabili da orientamenti giurisprudenziali pluridecennali. Così, Cass. civ. n. 1144/1975: *"il diritto del debitore cambiario di ottenere la restituzione del titolo pagato, ove non sia stato esercitato all'atto del pagamento, può essere fatto valere anche successivamente. L'interesse alla restituzione non viene meno per il fatto che nel frattempo l'efficacia cambiaria del titolo sia cessata per effetto di prescrizione"*.

Ancora, per il particolare rilievo connesso alla restituzione del titolo, si cfr. Cass. civ. n. 4729/1997: *"l'avvenuta volontaria restituzione del titolo di credito da parte del creditore al debitore, al di là della specifica rilevanza che essa assume a norma dell'art. 1237 cod. civ. nell'ambito della*



disciplina dell'istituto della remissione quale modo di estinzione dell'obbligazione, costituisce fonte di una presunzione "iuris tantum" di pagamento, superabile con la prova contraria di cui deve onerarsi il creditore in ipotesi interessato a dimostrare che il pagamento non è avvenuto (e che il possesso del titolo da parte del debitore è spiegabile altrimenti)".

Infine, per Cass. civ., n. 13462/2010: *"il possesso da parte del debitore del titolo originale del credito costituisce fonte di una presunzione legale "juris tantum" di pagamento, superabile con la prova contraria di cui deve onerarsi il creditore che sia interessato a dimostrare che il pagamento non è avvenuto e che il possesso del titolo è dovuto ad altra causa, come risulta implicitamente confermato, per i titoli cambiari, dall'art. 45, primo comma, del r.d. 14 dicembre 1933, n. 1669, secondo il quale il trattario che paga la cambiale ha diritto alla sua riconsegna con quietanza al portatore"* (v. anche Cass. civ. n. 3130/2018).

Tale rilievo assume riflessi importanti anche sul versante della responsabilità dell'istituto di credito, come emerge da Cass. civ. n. 11130/2009 che ha così statuito: *"La banca presso cui il pagherò cambiario risulta pagabile, qualora abbia notizia dell'intervenuto pagamento, ha l'obbligo di attivarsi per impedire che, attraverso il protesto, si verifichino gli effetti pregiudizievoli di un evento che non ha più ragione d'essere a fronte dell'intervenuto pagamento del titolo; in mancanza di tale attivazione, si configura una responsabilità da contatto, oltre che una responsabilità da comportamento omissivo, in relazione all'affidamento incolpevole dell'interessato, che abbia comunicato l'avvenuto pagamento dell'effetto cambiario. (Nella specie, il pagamento era avvenuto il primo dei due giorni successivi alla scadenza e l'ordine di ritiro era pervenuto alla banca in tempo utile per effettuare le comunicazioni al notaio, ai sensi dell'art. 9 della legge 12 giugno 1973, n. 349)".* Ancora, nella stessa direzione, Cass. civ. n. 2549/2020, secondo cui *"gli obblighi di diligenza che gravano su una banca cui sia stato conferito mandato al pagamento di una cambiale impongono, una volta avvenuto l'atto solutorio, di attivarsi immediatamente per intervenire sul processo di levata del protesto e, ove tale meccanismo si trovi in una fase così avanzata da non poter più essere interrotto, di avvisare prontamente il mandante al fine di consentirgli di accedere tempestivamente alla procedura di cancellazione del protesto, secondo quanto previsto dall'art. 12 l. n. 349 del 1973, salvo in ogni caso l'obbligo per la banca - ove sia intervenuta comunque la levata del protesto - di restituire la provvista utilizzata per l'operazione non andata a buon fine".*

Reputa, dunque, la Corte che [REDACTED] non possa sottrarsi all'obbligo di restituzione tempestiva del titolo, una volta che sia stato effettuato il pagamento, proprio in ossequio ai principi di letteralità ed



astrattezza che connotano il titolo cambiario ed alle conseguenze derivanti dal possesso/ mancato possesso del titolo stesso a mani del debitore.

Conseguentemente, ne deriva che non possono essere scissi in modo arbitrario le fasi del pagamento/mancato pagamento e la conseguente eventuale levata del protesto. In sintesi, è necessario che il titolo sia disponibile nella filiale presso la quale [REDACTED] consente il pagamento “in circolarità” con la tempistica del pagamento prevista per legge *ex art. 51, III L.C.* e che, pertanto, l’istituto di credito reclamato si attivi per consentire tale disponibilità nell’imminenza del termine di scadenza del pagamento. Ed è, altresì, evidente che, una volta che il titolo sia disponibile presso la filiale di domiciliazione, è quello il luogo in cui deve essere levato il protesto da parte del notaio che abbia raccolto di persona, o tramite collaboratori autorizzati, la relativa dichiarazione del direttore o funzionario di banca addetto al servizio cambiali circa la mancanza di provvista. Del resto, la disposizione di cui all’art. 5 del D.P.R. n. 290/1975 – regolamento di attuazione della legge 12.6.1973, n. 349 – è da leggersi quale norma di favore per il debitore che, in modo inconsapevole, ma del tutto legittimo, abbia scelto di domiciliare una cambiale presso un’agenzia bancaria non dotata di cassa cambiali.

Alla luce di tale ricostruzione sistematica, emerge in modo chiaro come [REDACTED] ben possa accentrare nella propria sede in [REDACTED] il servizio di cassa cambiali, ma a condizione che faccia coincidere con tale sede anche il luogo del pagamento. La perdurante modalità del cd. pagamento “in circolarità” snatura la funzione tipica della cambiale, il cui pagamento viene ad essere equiparato ad un pagamento qualsiasi.

Sul punto, e per cogliere la differenza di regime normativo, giova richiamare il principio espresso da Cass. civ. n. 4014/1995 secondo cui “*le ricevute bancarie costituiscono non il titolo originario del credito, ma solo una modalità del rapporto tra la banca ed il creditore per la riscossione del credito verso terzi ed assumono la natura di quietanza solo dopo che la banca abbia in esse attestato l’avvenuto pagamento del debito. Ne consegue che la consegna di ricevute insolite da parte del creditore al debitore non può essere apprezzata ex art. 1237 comma primo cod. civ. come prova della liberazione del debitore stesso*”.

Dunque, la decisione di riorganizzazione aziendale, lungi dal porsi come vicenda meramente interna dell’impresa e dal costituire una scelta imprenditoriale soggetta unicamente alla logica del libero mercato (efficienza del servizio, flessibilità, riduzione dei costi etc..) si traduce, piuttosto, in una alterazione dello schema legale della vicenda estintiva dell’obbligazione cambiaria.



Laddove la levata del protesto venga concentrata in un luogo di pagamento “convenzionale”, che sarà normalmente diverso da quello in cui sarebbe stato effettuato il pagamento se il titolo fosse andato a buon fine, si verificano, infatti, più alterazioni dello schema previsto dalla legge cambiaria per l’estinzione, o per l’accertamento della mancata estinzione, dell’obbligazione cambiaria che travalicano inaccettabilmente gli spazi ricavabili in *subiecta materia* per l’autonomia privata.

Può, quindi, affermarsi, in conclusione, che la riorganizzazione attuata dalla banca reclamata è sostanzialmente elusiva della *ratio* e delle finalità dell’art. 5 citato, norma di *favor* per il debitore.

Sulla ripartizione dei titoli

Infine, e sempre per gli evidenti fini pubblicistici, appare necessario dare conto che l’art. 10 della legge n. 349/1973 stabilisce, in tema di ripartizione dei titoli tra i pubblici ufficiali, che *“i pubblici ufficiali abilitati ai protesti possono, d’intesa con le aziende di credito, per i titoli da esse consegnati, concordarne la ripartizione; in mancanza di tale accordo il presidente della Corte d’Appello, o il presidente del Tribunale competente da lui delegato, sentiti le aziende di credito, i Consigli notarili, i dirigenti degli uffici unici nonché i rappresentanti degli ufficiali giudiziari e degli aiutanti ufficiali giudiziari presso gli stessi uffici unici, e tenute presenti le situazioni locali ed ogni altro utile elemento, determina la ripartizione dei titoli tra le categorie dei notai, degli ufficiali giudiziari e degli aiutanti ufficiali giudiziari; la ripartizione, nell’ambito della categoria dei notai, avviene previa intesa fra le aziende di credito e i Consigli notarili”* (terzo comma).

L’art. 8 del D.P.R. 290/1975, dopo aver disciplinato le modalità di ripartizione concordata o determinata delle cambiali e dei titoli di credito equiparati tra le varie categorie di pubblici ufficiali - con la precisazione, al primo comma, ultimo periodo, che *“la ripartizione concordata o determinata resta in vigore fino a quando non risultino intervenuti elementi nuovi tali da alterarne l’equilibrio”* - prevede, all’ultimo comma, che *“il consiglio notarile, nel caso in cui non si raggiunga con le aziende di credito o con talune di esse l’intesa di cui all’ultimo comma dell’art. 10 della legge, provvede, per i settori concordati, all’approvazione di vincolanti criteri di ripartizione”*.

Pertanto, in un contesto normativo puntualmente regolamentato, la disciplina legislativa comporta che un primo riparto avvenga fra le varie categorie di pubblici ufficiali abilitati, dando priorità all’intesa raggiunta tra i pubblici ufficiali e gli istituti di credito (art. 10, cit., primo comma), e solo nel caso in cui detta intesa non intervenga, la ripartizione dei titoli tra le varie categorie di pubblici ufficiali è determinata dall’ufficio giudiziario competente, sentiti i rappresentanti delle categorie interessate e tenute presenti le situazioni locali ed ogni altro utile elemento. Una volta stabilita la



ripartizione tra le varie categorie di pubblici ufficiali, è prevista una seconda ripartizione, all'interno della stessa categoria in presenza di più soggetti interessati. Con particolare riferimento ai notai, il riparto può avvenire ancora una volta in maniera concordata (art. 10, terzo comma) ovvero, in mancanza di accordo tra le aziende di credito e il Consiglio Notarile, è quest'ultimo che stabilisce, per i settori concordati, vincolanti criteri di ripartizione (art. 8, cit., quinto comma), destinati a restare in vigore fino a quando non risultino intervenuti elementi nuovi tali da alterarne l'equilibrio (primo comma, ultimo periodo).

Il Consiglio di Stato, con decisione n. 4998 del 30.10.2017, ha affermato che *“la ripartizione dei titoli nell'ambito della categoria dei notai non è mai affidata alla libera scelta delle aziende di credito, ma ha luogo, piuttosto, previa intesa fra le aziende di credito e i Consigli notarili”* e che *“l'esercizio da parte del competente Consiglio notarile, d'intesa con le aziende di credito, del potere di ripartizione dei titoli nell'ambito della categoria dei notai, previsto dall'articolo 10, comma 3, della legge n. 349 del 1973, non postula l'accertamento di disservizi o lamentele nell'espletamento del servizio di protesto, né è riconducibile alla funzione del Consiglio di dirimere controversie insorte fra notai, ma costituisce piuttosto un intervento senz'altro imposto dalla legge quando più notai siano interessati a svolgere il predetto servizio. Tale attività discrezionale del Consiglio notarile, pur essendo preordinata in via primaria a garantire l'ottimale funzionamento del servizio nella zona, deve, inoltre, salvaguardare, ove possibile, anche l'interesse ad un'equa divisione dei titoli fra i notai disponibili, come reso palese dal riferimento alla nozione di 'ripartizione'. L'equa divisione dei titoli fra i notai interessati costituisce, quindi, la soluzione che il competente Consiglio notarile deve di regola perseguire, a meno che tale soluzione non risulti incompatibile con l'ottimale funzionamento del servizio di protesti nella zona (Cons. Stato, IV, n. 5846/2003)”*. Una tale conclusione mira indubbiamente a garantire la correttezza e l'imparzialità dello svolgimento del servizio dei protesti, che presenta delicate implicazioni sul piano economico e sociale.

Anche sotto questo profilo deve rilevarsi un disallineamento della prassi introdotta da [REDACTED] rispetto alla normativa di riferimento. Nondimeno, con riferimento a tale ulteriore aspetto, giova osservare la questione può ritenersi assorbita nella decisione assunta e che, in ogni caso, difetta una specifica domanda in tal senso (cfr. le conclusioni del ricorso³).

Sulla base delle sopra esposte considerazioni, la Corte reputa conclusivamente che il reclamo sia accoglibile nei termini seguenti. L'istituto bancario reclamato, nell'ambito della propria

³ Le allora parti ricorrenti, relativamente a questo punto, di sono limitate a chiedere di inibire ad [REDACTED] *“il conferimento ai notai, aventi competenza territoriale presso la propria sede centrale, dei comiti di levare il protesto delle cambiali domiciliate presso le varie sedi territoriali”*.



organizzazione imprenditoriale e nel rispetto della normativa primaria e secondaria di settore, pur potendo accentrare il servizio cassa cambiali presso la sede centrale in [REDACTED] “non può” e “non deve” scindere il luogo di pagamento/mancato pagamento dal luogo di levata del protesto mediante l’introduzione di un luogo di pagamento solo convenzionale, fissato presso la sede centrale di [REDACTED]. Tanto comporta che luogo di pagamento effettivo e luogo di levata del protesto debbano necessariamente coincidere, con l’esclusione di prassi di pagamenti cd. “in circolarità”, del tutto contrari al meccanismo estintivo tipico del titolo cambiario ed agli accertamenti propri del pubblico ufficiale, alla luce del panorama normativo attualmente in vigore.

Di conseguenza, [REDACTED] deve astenersi dalla prassi contrattuale invalsa di restituire la cambiale al debitore che abbia pagato la somma promessa alla scadenza, secondo il meccanismo come illustrato e provato dai documenti nn. 7 e 8, prassi derivata dalla mancanza di disponibilità del titolo presso la filiale periferica.

Sulle spese processuali

I temi trattati nella presente vertenza, contraddistinti da assoluta novità e dall’assenza di precedenti specifici, giustificano l’integrale compensazione delle spese processuali anche per la fase del reclamo.

In considerazione della natura del provvedimento e tenuto conto dell’interlocazione intervenuta tra [REDACTED] e Banca d’Italia, si reputa necessario che il presente provvedimento venga portato a conoscenza della Banca d’Italia, con onere a carico della parte più diligente.

P.Q.M.

La Corte, definitivamente decidendo nel procedimento n. 420/23 V.G., ogni ulteriore domanda, eccezione e difesa disattesa e respinta, così provvede:

- I. in parziale accoglimento del reclamo proposto dai dottori [REDACTED]
[REDACTED]
[REDACTED] e [REDACTED] visto l’art. 840 *sexiesdecies* c.p.c., **ordina** a [REDACTED]
[REDACTED] di cessare la prassi consistente nell’avviare la procedura di levata del protesto in luogo diverso da quello indicato sulla cambiale per il pagamento;
- II. nell’ipotesi disciplinata dall’art. 5 del D.P.R. n. 290/1975, **inibisce** a [REDACTED] di ricevere il pagamento presso le filiali ove è domiciliato il titolo cambiario;



- III. visto l'art. 45 del R.D. n. 1669/1933, **ordina** a [REDACTED] di provvedere alla riconsegna del titolo cambiario contestualmente al pagamento;
- IV. **dispone** l'integrale compensazione delle spese processuali della presente fase di reclamo tra le parti;
- V. **ordina** la comunicazione del presente provvedimento a Banca d'Italia a cura della parte più diligente.

Così deciso in Milano, nella camera di consiglio del 28.6.2023.

Il Consigliere est.

Dott. Silvia Brat

Il Presidente

Dott. Carla Romana Raineri

